



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 952 del 21/11/2025

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E UNIMED SAFETY SRL
PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI
E RADIOLOGIA RESE DA PERSONALE DELLE ÉQUIPE DELLE
STRUTTURE AZIENDALI – RINNOVO ANNO 2026**

**DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)**

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funzionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

Premesso che la Società Unimed Safety S.r.l., avente sede in Via S. Vittore n. 145 a Verbania, struttura autorizzata allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, con nota acquisita al prot. aziendale n. 64560 del 26/09/2025, integrata con comunicazione mail del 29/09/2025, ha chiesto a questa Azienda la disponibilità al rinnovo, per il periodo che va dal 01/01/2026 al 31/12/2026, dell'accordo convenzionale per l'esecuzione di esami di laboratorio analisi e di radiologia per i pazienti assistiti presso la propria clinica;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

dato atto che l'attività viene svolta da parte del personale delle équipe della SOC Laboratorio Analisi e SOC Radiologia con prolungamento dell'orario di lavoro, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale approvato con deliberazione n. 272 del 8 aprile 2019;

richiamata la deliberazione n. 120 del 11/02/2025 con la quale era stata autorizzata e approvata l'attività d'équipe per esami di laboratorio analisi e di radiologia a favore della società Unimed Safety Srl, con validità fino al 31/12/2025;

preso atto dei pareri favorevoli dei Direttori della SOC Laboratorio Analisi e della SOC Radiologia che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alle strutture medesime, in data 22/10/2025 hanno comunicato la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in équipe, come da mail conservate agli atti;

dato atto che la necessità di garantire l'espletamento in via prioritaria dell'attività istituzionale potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o revoca della convenzione;

considerato che la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni con mail del 29/10/2025 ha trasmesso alla Società Unimed Safety Srl la bozza del disciplinare, per la necessaria condivisione e conferma del testo dell'accordo, con le condizioni che regolano lo svolgimento dell'attività;

preso atto che, con nota acquisita al Prot. ASL VCO n. 73346 del 30/10/2025, la società Unimed Safety S.r.l. ha approvato il testo del disciplinare, come da Allegato AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dal 01/01/2026 al 31/12/2026, l'accordo contrattuale con la Unimed Safety S.r.l., avente sede legale a Verbania in Via S. Vittore n. 145, per l'esecuzione di esami di laboratorio analisi e di radiologia, a favore di pazienti assistiti presso la propria clinica, alle condizioni di cui



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

all'allegato AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E UNIMED SAFETY SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI E DI RADIOLOGIA RESE DA PERSONALE DELLE ÉQUIPE DELLE STRUTTURE AZIENDALI – RINNOVO ANNO 2026

di dare atto che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

PRESTAZIONI	INTROITO PRESUNTO	CONTO DI RICAVO	BILANCIO 2026
LABORATORIO ANALISI	€ 30.000,00	4.50.02.77	ANNO 2026
LABORATORIO RADIOLOGIA	€ 10.000,00	5.50.02.77	ANNO 2026

di dare atto, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Baldazzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare, con decorrenza dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, per le motivazioni in narrativa ed ivi tutte richiamate, la convenzione con la Unimed Safety S.r.l., avente sede legale a Verbania in Via S. Vittore n. 145, per la fornitura di prestazioni di Laboratorio Analisi e di Radiologia svolta dal personale delle équipe delle relative strutture, con prolungamento dell'orario di lavoro (ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, approvato con deliberazione n. 272 del 8 aprile 2019) a favore di pazienti assistiti presso la clinica, alle condizioni di cui all'allegato AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E UNIMED SAFETY SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI E DI RADIOLOGIA RESE DA PERSONALE DELLE ÉQUIPE DELLE STRUTTURE AZIENDALI – RINNOVO ANNO 2026

2) di dare atto che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

PRESTAZIONI	INTROITO PRESUNTO	CONTO DI RICAVO	BILANCIO 2026
LABORATORIO ANALISI	€ 30.000,00	4.50.02.77	ANNO 2026
LABORATORIO RADIOLOGIA	€ 10.000,00	5.50.02.77	ANNO 2026

3) di dare atto, inoltre, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Baldazzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- 4) di precisare** che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;
 - 5) di affidare** alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
 - 6) di demandare** al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017, modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;
 - 7) di dare atto che** la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale aziendale.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E "UNIMED SAFETY Srl"

PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI E

DI RADIOLOGIA RESE DA PERSONALE DELLE EQUIPE DELLE STRUT-

TURE AZIENDALI – RINNOVO ANNO 2026

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita

IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117,

legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Vittoria M. Priolo,

Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290

del 12/05/2017, modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del

25/06/2025.

E

la **UNIMED SAFETY Srl** (d'ora in poi ai fini del presente accordo contrattuale

denominata SOCIETÀ UNIMED), codice fiscale e partita IVA n. 02345960039,

con sede legale in Verbania Fraz. Intra, Via S. Vittore n. 145, rappresentata ai fini

del presente atto dal Direttore Sanitario Dr. Manuel Renna, ivi domiciliato per la

carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto L'ASL si impegna a mettere a disposizione dirigenti medici e

personale di supporto afferente alle SOC Laboratorio Analisi e SOC Radiologia

dell'ASL VCO per l'esecuzione di esami ematochimici su campioni biologici ed

urinari che saranno richiesti dalla SOCIETÀ UNIMED.

Art. 2 Modalità di raccolta e invio dei campioni biologici - Il prelievo e la rac-

colta dei campioni biologici è effettuato a cura della SOCIETÀ UNIMED; le mo-

dalità di invio degli stessi presso i laboratori analisi dell'ASL sono concordate direttamente con il Direttore della SOC Laboratorio Analisi dell'ASL VCO.

L'ASL si impegna a garantire:

- l'effettuazione di esami di Laboratorio Analisi sui campioni che perverranno alla struttura attraverso le equipe della struttura stessa;
- l'effettuazione di esami di radiodiagnostica per immagini a utenti inviati presso la SOC di Radiologia da Unimed Safety SRL con l'ausilio della struttura medesima;

L'equipe delle relative strutture svolgeranno l'attività in timbratura con prolungamento dell'orario di lavoro nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al regolamento aziendale per l'attività libero professionale, l'attività in questione non risulta scindibile dalla normale attività istituzionale,

Art. 3 Corrispettivo - I Direttori delle SOC Laboratorio Analisi e SOC Radiologia dell'ASL VCO assumono l'impegno di assicurare le prestazioni di competenza alle tariffe previste dal tariffario privati paganti vigente.

Art. 4 Modalità di pagamento dei corrispettivi e ripartizione - La SOC Laboratorio Analisi e SOC Radiologia dell'ASL, attraverso la SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola, fattureranno alla società Unimed Safety Srl le prestazioni effettuate a favore della stessa, alle tariffe previste dall'art. 3, con specifica indicazione del tipo e del numero degli esami eseguiti e del nominativo del paziente nei confronti del quale gli esami sono stati effettuati.

La società Unimed Safety Srl provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'ASL entro 30 giorni dalla data di emissione. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso delle somme dovute dalla società Unimed Safety Srl dopo aver applicato le dovute trattenute ai sensi di legge ed aver garantito la copertura dei costi aziendali deter-

minati per singola prestazione dalla SOS Controllo di Gestione sulla base del vigente regolamento aziendale per l'attività libero professionale, provvederà alla ripartizione delle somme nette restanti al personale dirigente delle equipe della SOC di Laboratorio Analisi, SOC Radiologia ed al personale di supporto che dovranno restituire il correlato debito orario.

In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 - Durata dell'accordo contrattuale e possibilità di recesso - La presente convenzione ha validità dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, con possibilità di rinnovo previo accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione dell'ASL VCO.

Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata dell'accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di recesso da parte dell'ASL VCO, la Società Unimed Safety Srl è tenuta a pagare tutti gli esami già eseguiti.

Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti intercorsi saranno a norma del presente accordo.

Art. 6 Copertura assicurativa - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte le altre responsabilità, in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Struttura stessa.

Art. 7 Privacy - I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi (GDPR), la società Unimed Safety Srl è titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR. L'ASL VCO è responsabile del trattamento dei dati personali che saranno utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 e dalle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati, limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione. L'ASL VCO si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto della società Unimed Safety Srl, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Art. 8 Divieto di pantouflag - Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la Società Unimed Safety SRL dichiara:

- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 190/2012, a ex dipendenti dell'ASL VCO che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rap-

porto di lavoro;

- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 9 Controversie - Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.

Art. 10 Registrazione e bollo - Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sull'atto sono a carico della società Unimed Safety Srl.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verbania li _____

PER UNIMED SAFETY SRL

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Manuel RENNA)

Omegna li _____

PER ASL VCO

IL DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI, LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dott.ssa Vittoria M. PRIOLO)